

Scheda informativa ad uso dei clienti per la notifica di un sinistro in caso di Display Protection

Android Display Protection: Notificare un sinistro in modo semplice e veloce

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione procedere come segue:

www.helvetic-warranty.ch

Per notificare un sinistro occorrono i seguenti documenti:

1. Ricevuta d'acquisto dello smartphone Android assicurato
2. Codice IMEI dello smartphone Android assicurato
(è indicato sul dispositivo, sulla confezione o talvolta sulla ricevuta d'acquisto)
3. Fotografie dello smartphone danneggiato

Se vi serve assistenza per la notifica online di un sinistro, potete contattarci come segue:

Hotline sinistri: 0848 640 600

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì / dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Se il sinistro è coperto, Helvetic Warranty avvierà la procedura necessaria per la riparazione del danno.

Importante:
tenete presente che il danno deve prima essere verificato da Helvetic Warranty. In caso di riparazione senza previa approvazione di Helvetic Warranty, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte.

Informazioni per i clienti dell'assicurazione collettiva Display Protection (edizione novembre 2022)

Stipulante	<p>Tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo (di seguito «Helvetia») in veste di assicuratore e Media Markt Svizzera SA, Allmendstrasse 23, 8953 Dietikon (di seguito «Media Markt») in veste di stipulante sussiste un contratto di assicurazione collettiva (di seguito «contratto di assicurazione collettiva»).</p> <p>Tale contratto prevede determinate prestazioni assicurative in relazione alla copertura Display Protection distribuita da Media Markt.</p>
Assicuratore	<p>L'ente che assicura i rischi in relazione a tutte le parti integranti concordate della presente assicurazione è:</p> <p>Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 SanGallo.</p>
Competenze relative all'assicurazione e alla liquidazione dei sinistri	<p>La società cui compete la gestione di questa assicurazione e la liquidazione di eventuali sinistri è:</p> <p>Helvetic Warranty GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.</p>
Persona assicurata	<p>I clienti di Media Markt possono aderire al contratto di assicurazione collettiva. Il diritto così acquisito alla copertura assicurativa può essere fatto valere solo nei confronti dell'Helvetia.</p> <p>Sono assicurati e aventi diritto i clienti che hanno optato per l'assicurazione Display Protection nel momento in cui hanno acquistato lo smartphone Android e vi hanno applicato un vetro di protezione.</p>

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) del contratto di assicurazione collettiva tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA (Helvetia), in qualità di assicuratore, e Media Markt Svizzera SA (Media Markt), in qualità di stipulante.

1. Oggetto assicurato

Lo smartphone Android (di seguito denominato «dispositivo») indicato sull'attestato di assicurazione con marca, tipo e codice IMEI, è coperto contro gli eventi assicurati fino a concorrenza del limite massimo di indennizzo. È possibile assicurare solo smartphone Android con un prezzo d'acquisto compreso tra CHF 100.00 e CHF 599.95. Per poter stipulare l'assicurazione, è necessario che sul display dello smartphone venga applicato un vetro di protezione da parte di un/a collaboratore/trice di Media Markt. La copertura assicurativa è garantita solo per i dispositivi che, al momento della stipula, non presentano danni pregressi e sono dotati di vetro di protezione.

2. Inizio e durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa inizia alla data indicata nell'attestato di assicurazione e ha una durata di 12 mesi a partire dall'inizio dell'assicurazione.

La copertura assicurativa cessa:

- a) alla scadenza della durata di 12 mesi; oppure
- b) dopo un sinistro.

3. Revoca dell'assicurazione

È possibile revocare l'assicurazione entro 30 giorni dalla stipula, a condizione che fino a quel momento non sia stato notificato nessun sinistro. L'assicurazione si estingue con la dichiarazione di revoca. Il premio corrisposto viene rimborsato alla persona assicurata.

4. Numero di sinistri assicurati per anno assicurativo

È assicurato un (1) sinistro verificatosi entro i 12 mesi successivi alla stipula

5. Persona assicurata/avente diritto in caso di sinistro

Assicurata e avente diritto in caso di sinistro è la persona indicata nel certificato di assicurazione. La persona assicurata deve avere il suo domicilio permanente in Svizzera.

6. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

7. Requisiti per la copertura assicurativa

La copertura assicurativa presuppone, per ciascun dispositivo assicurato, l'adempimento dei seguenti criteri:

- L'oggetto assicurato deve essere di proprietà della persona assicurata o di un'altra persona che vive nella medesima economia domestica della persona assicurata.
- L'oggetto assicurato deve essere prevalentemente utilizzato a scopo privato. Gli oggetti assicurati utilizzati prevalentemente a scopi professionali o commerciali non sono coperti dall'assicurazione.
- All'atto della stipula, sul display del dispositivo deve essere applicato un vetro di protezione da parte di un/a collaboratore/trice di Media Markt.

Se un oggetto assicurato viene sostituito durante il periodo di garanzia del produttore e del venditore, la copertura assicurativa è valida anche per il nuovo oggetto. La durata dell'assicurazione rimane inalterata e non viene prolungata.

8. Vendita dell'oggetto assicurato

Se l'oggetto assicurato viene venduto, la copertura assicurativa è trasferita al legittimo acquirente insieme alla proprietà dell'oggetto assicurato, a condizione che l'acquirente sia domiciliato in Svizzera.

9. Somma d'assicurazione

La somma d'assicurazione è limitata a CHF 500.00.

10. Limite massimo di indennizzo in caso di sinistro

Per ciascun sinistro la prestazione massima dell'Helvetia è limitata a CHF 500.00.

11. Eventi assicurati

L'assicurazione copre il danneggiamento o la distruzione del display a seguito di un fattore esterno improvviso o imprevedibile conseguente a un impatto esterno violento (ad es. caduta).

12. Prestazione assicurativa

In caso di danneggiamento o distruzione dell'oggetto assicurato, l'Helvetia garantisce esclusivamente una sostituzione in natura.

- **In caso di danno parziale:**
I costi della riparazione commissionata da Helvetic Warranty fino a un massimo di CHF 500.00.
- **In caso di danno totale o di riparazione economicamente non sostenibile:** indennizzo sotto forma di buono di Media Markt di valore pari a quello del dispositivo assicurato, previo deprezzamento del prezzo d'acquisto originario secondo le seguenti tabelle (valore attuale). Se tale indennizzo dovesse risultare antieconomico, il cliente riceverà un dispositivo sostitutivo dello stesso tipo e qualità. La valutazione dell'economicità ai sensi della presente condizione compete all'Helvetia e a Helvetic Warranty.

In caso di danno totale, il dispositivo diventa di proprietà dell'assicuratore e, su richiesta, deve essere consegnato a Helvetic Warranty prima dell'erogazione della prestazione assicurativa. Un danno totale è presente quando la riparazione del dispositivo non è tecnicamente possibile o è antieconomica. La riparazione si intende antieconomica ai sensi delle presenti condizioni se i costi derivanti sono superiori al valore attuale/al limite massimo di indennizzo in base alla tabella riportata di seguito.

Età del dispositivo in mesi	Indennizzo massimo in rapporto al prezzo d'acquisto originario
0-6	100%
7-12	80%

13. Franchigia

La persona assicurata è tenuta al versamento di una franchigia di CHF 50.00 per ogni sinistro.

14. Esclusioni

Non sono coperti dall'assicurazione:

- i costi nell'ambito della franchigia applicabile alla presente assicurazione;
- i danni dovuti alla rimozione del vetro di protezione;
- la perdita o il danneggiamento di dati, musica o software presenti o memorizzati nel dispositivo assicurato, nonché i costi per la relativa sostituzione;
- la perdita o i costi derivanti dal fatto di non poter utilizzare il dispositivo assicurato;
- i danni derivanti da un uso errato o improprio, da negligenza o dal danneggiamento intenzionale o meno del dispositivo assicurato;
- le periferiche e gli accessori che non rappresentavano componenti fissi del dispositivo assicurato originariamente;
- software, programmi o virus informatici di qualsiasi genere;
- i danni conseguenti ad abbandono, spostamento, perdita e furto;
- i danni dovuti al fatto che la persona assicurata non è in grado di mettere a disposizione il dispositivo danneggiato;
- i danni in seguito a disposizioni o ordini delle autorità;
- perdite, danneggiamenti o guasti del dispositivo assicurato, eccetto i danni al display;
- i danni che non pregiudicano il display del dispositivo assicurato, ad es. usura, compresi danni estetici;
- i costi per interventi di routine, modifiche, manutenzione, ispezione o pulizia;
- i costi riconducibili al mancato rispetto delle specifiche del produttore o delle istruzioni per l'installazione, a riparazioni non approvate dal produttore e/o al montaggio di componenti estranei al dispositivo;
- i costi coperti dalla garanzia del produttore o da un altro contratto di assicurazione applicabile;
- i danni dovuti a un difetto interessato da un richiamo da parte del produttore;
- i costi dovuti ad atti di guerra, terroristici o condotti per contrastare l'offensiva di una potenza straniera (a prescindere da un'eventuale dichiarazione di guerra), insurrezioni civili o contaminazione radioattiva;
- danni o difetti dovuti alla rimozione o alla modifica del numero di serie o del codice IMEI o all'impossibilità di verificare questi ultimi;
- i casi di sinistro verificatisi al di fuori della copertura indicata nell'attestato di assicurazione;
- i danni per i quali la procedura di riparazione non è gestita tramite Helvetic Warranty.

15. Obblighi in caso di sinistro

Il sinistro deve essere notificato immediatamente (entro e non oltre 14 giorni dalla scoperta) a Helvetic Warranty utilizzando uno dei seguenti mezzi di comunicazione e, qualora venga richiesto, compilando il modulo per notificare il sinistro online.

- N. di telefono: 0848 640 600
- Internet: www.helvetic-warranty.ch

La persona assicurata è inoltre tenuta a

- comunicare il codice IMEI/numero di serie di un oggetto assicurato e, su richiesta, a inoltrare la ricevuta d'acquisto e fotografie del dispositivo.

16. Gestore dei sinistri

I sinistri sono gestiti esclusivamente da Helvetic Warranty.

17. Violazione degli obblighi

In caso di violazione di prescrizioni o obblighi legali o contrattuali, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte. Non si incorre in questa sanzione se dalle circostanze risulta che la violazione non è imputabile a colpa oppure se è dimostrato che la violazione non ha influito né sul verificarsi dell'evento assicurato, né sull'estensione delle prestazioni dovute dall'Helvetia.

18. Altre assicurazioni e responsabilità

Hanno priorità gli altri contratti di assicurazione in essere al momento del verificarsi del sinistro che coprono gli stessi rischi coperti dalla presente assicurazione. Solo nel caso in cui gli altri contratti non forniscano alcuna prestazione o prevedano solo prestazioni parziali, l'Helvetia provvederà a erogare le prestazioni ai sensi delle presenti CGA.

Se una parte responsabile è tenuta a rispondere dell'evento, il suo obbligo di risarcimento ha la precedenza sull'obbligo di erogare le prestazioni derivante dal presente contratto. Se la parte responsabile rifiuta di adempiere al proprio obbligo di erogare le prestazioni e se sussiste un danno che va rimborsato in base alle presenti CGA, l'Helvetia anticipa la prestazione subentrando nei diritti nei confronti della parte responsabile nel quadro delle presenti CGA. La detrazione della franchigia o le differenze di franchigia nonché le riduzioni dovute a negligenza grave, violazione degli obblighi, sottoassicurazione o valutazioni diverse in caso di sinistro non vengono rimborsate conformemente alle presenti CGA.

19. Trattamento dei dati

L'Helvetia e Helvetic Warranty trattano i dati solo nella misura necessaria alla gestione di contratti, sinistri e prestazioni. I dati possono essere inoltre trattati al fine di semplificare le procedure amministrative, ottimizzare i prodotti, eseguire rilevazioni statistiche e a scopi di marketing. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare agli assicuratori precedenti, a coassicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori interessati in Svizzera e all'estero nonché a società nazionali ed estere del Gruppo Helvetia. L'Helvetia può inoltre raccogliere le informazioni pertinenti, in particolare quelle sull'andamento dei sinistri, presso gli uffici competenti e altri terzi.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul trattamento dei dati si prega di consultare il sito <http://www.helvetia.ch/datenschutz>.

Per combattere le frodi assicurative, l'Helvetia è collegata al sistema di segnalazione e informazione delle compagnie di assicurazione svizzere (HIS), gestito da SVV SOLUTION AG. La notifica all'HIS viene effettuata per motivi predefiniti riguardanti il diritto assicurativo. Ciascuna persona viene informata per iscritto in merito alla propria notifica. La raccolta di tali dati viene notificata all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e i dati vengono immessi sulla base di un regolamento a lui noto. Titolare di questa banca dati è SVV SOLUTION AG. Per maggiori informazioni sul sistema HIS si prega di consultare il sito www.svv.ch/his.

20. Foro competente e diritto applicabile

Foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o a esso correlate è, a scelta, la sede dell'Helvetia (San Gallo) o il domicilio della persona assicurata. Le presenti CGA sono disciplinate dal diritto svizzero.